

## Edizione di giovedì 18 Febbraio 2021

### EDITORIALI

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 15 febbraio**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**DAC6: i casi di esonero dalla comunicazione per i professionisti**  
di Ennio Vial

### PATRIMONIO E TRUST

**Proroga moratoria mutui fino al 30 giugno 2021 alla luce dei recenti chiarimenti dell'E.B.A.**  
di Giuseppe Rodighiero

### AGEVOLAZIONI

**Per quali reti vale Transizione 4.0?**  
di Luigi Scappini, Maria Cavaliere

### PENALE TRIBUTARIO

**Dichiarazione fraudolenta della Snc: sequestrabili i beni dei soci**  
di Lucia Recchioni

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**SEO per lo Studio Professionale: ottimizzazione Off-Page**  
di Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 15 febbraio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



DIGITAL

Master di specializzazione

**IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE**

Scopri di più >

La **30esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell'ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della **scorsa settimana**.

Successivamente l'attenzione si è quindi soffermata sugli effetti degli **omessi versamenti periodici nella dichiarazione Iva 2021**, mentre, nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”** sono state analizzate le peculiarità legate agli **interventi sugli immobili vincolati**.

La sessione **approfondimento**, infine, è stata dedicata ai chiarimenti, offerti dall'Agenzia delle entrate, sui **conferimenti “stratificati”**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. DICHIARAZIONE IVA E NUOVO RIGO VL41**

**2. PREZZO VALORE PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DAL TRUSTEE**

**1. RESTITUZIONE FINANZIAMENTO E COMUNICAZIONE DAC6**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### Credito Iva: termine per l'utilizzo in compensazione

---

**Il credito iva da dichiarazione ha un termine per la sua compensazione?**

**D. E.**

---

La compensazione dei crediti deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione periodica successiva.

## # 9

### Bonus facciate sempre riconosciuto sulle facciate esterne

---

**È possibile usufruire della riduzione del bonus facciate, per la facciata interna di un edificio in condominio di 4 piani, in cui da una strada retrostante, si intravede SOLO una piccola porzione del 4 piano e del tetto?**

**M. M. P.**

---

Con la risposta all'istanza di interpello n. 59/2021 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di beneficiare del bonus facciate laterali dell'edificio “*anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque)*”.

Si ritiene, tuttavia, che la richiamata risposta, più che portare chiarezza abbia soltanto alimentato ulteriori dubbi.

Sul punto, infatti, la circolare AdE 2/E/2020 ha chiarito che l'agevolazione “*riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico*”.

Secondo l'interpretazione offerta dalla stessa circolare, dunque, sono escluse dal beneficio in esame le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostri, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Si ritiene pertanto valida la seguente distinzione:

- gli interventi sulle facciate esterne dell'edificio si ritengono sempre ammessi alla detrazione, anche se non visibili dalla strada pubblica (si pensi, ad esempio, alla tinteggiatura della parete posteriore dell'edificio, la quale non è direttamente visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico),
- gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni sono agevolabili soltanto se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Nel caso in esame si tratta di una facciata interna, ragion per cui, volendo richiamare le stesse conclusioni (non condivisibili) della risposta all'istanza di interpello n. 59/2021 (la quale non opera distinzione tra facciate esterne e facciate interne) può ritenersi che il beneficio sia spettante.

## # 8

### Correzione delle Li.Pe. nel quadro VH

---

***Nel caso le lipe vengano corrette con il quadro VH bisogna comunque versare le sanzioni?***

***B. R.***

---

Sì, le sanzioni sono comunque dovute (è possibile il versamento con il ravvedimento).

## # 7

### Bonus ristrutturazione sempre cedibile

---

***Nel caso di ristrutturazione edilizia (codice 17) posso presentare "n" cessioni del credito in base alle varie tranches di pagamenti?***

***S. R. P. SRL***

---

Sì, in quanto la regola che subordina la cessione/lo sconto in fattura a stati di avanzamento di lavori riferiti ad almeno il 30% dell'intervento è limitata, nella sua applicazione, al solo superbonus.

## # 6

### Spese comunicate dagli amministratori anche se il credito è ceduto

*Invio spese condominiali per la precompilata: si chiede se da parte degli amministratori sia obbligatorio l'invio anche nel caso in cui i condomini abbiano optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura.*

#### STUDIO ASSOCIATO AC

Le "Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni (dal 2020)", ad oggi pubblicati nella bozza del 03.02.2021 prevedono l'invio anche in caso di cessione del credito e sconto in fattura.

Viene infatti espressamente previsto quanto segue: "Devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell'anno di riferimento per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto".

## # 5

### Superbonus ed emissione delle fatture

**Costituzione condominio minimo per immobile con 7 unità e due proprietari, i lavori per agevolaz. superbonus e sismabonus saranno effettuati dal condominio, ma per i lavori trainati le fatture e i pagamenti possono essere intestati al singolo proprietario?**

#### G. B. M.

Le fatture per gli interventi sulle parti comuni condominiali devono essere emesse al condominio, e non ai singoli condomini.

Le fatture per i gli interventi trainati sulle singole unità abitative possono essere emesse nei confronti dei singoli condomini.

## # 4

### Ecobonus: cumulabilità detrazione per manutenzioni beni vincolati

***Se sull'immobile realizzo un intervento di efficientamento energetico con Ecobonus (e non 110%), posso cumulare la detrazione prevista dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 15 Tuir?***

**S.U.**

---

Ai sensi della richiamata disposizione possono essere detratte dall'imposta linda le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate: tale detrazione è cumulabile con il superbonus nel caso di interventi antisismici.

In caso di interventi di efficientamento energetico (“semplici” o “potenziati al 110%”), invece, tale detrazione non può ritenersi cumulabile.

**# 3**

**Dichiarazione Iva e nuovo rigo VL41**

---

***Nel caso prospettato nell'esempio con credito iva VL33 pari a Euro 3.000, quando sarà possibile utilizzare il credito iva VL41 pari a Euro 5.000?***

**B. F.**

---

Il nuovo rigo VL41 della dichiarazione Iva 2021 consente di esporre il credito Iva 2020 che non risulta utilizzabile a causa dei versamenti periodici Iva omessi.

Come chiarito nel corso dell'esposizione, infatti, gli omessi versamenti Iva periodici incidono sulla quantificazione dell'Iva a credito indicata nel rigo VL33 (che costituisce il credito utilizzabile).

L'importo indicato nel rigo VL41, invece, non è utilizzabile.

Sarà utilizzabile soltanto quando saranno effettuati i versamenti periodici Iva risultanti omessi alla data della presentazione della dichiarazione.

I versamenti successivi saranno “monitorati” nei quadri VQ delle successive dichiarazioni Iva.

**# 2**

**Prezzo valore per l'acquisto di un immobile dal trustee**

---

***Se il trustee è una trust company, come normalmente è, si può applicare il prezzo valore?***

## C.T.

Sulla base delle indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3073/2021 pare potersi ritenere che solo nel caso del *trustee* persone fisica sia possibile applicare il criterio del prezzo valore (sebbene tale conclusione non paia perfettamente condivisibile, non essendo valorizzata la destinazione dell'immobile).

## # 1

### **Restituzione finanziamento e comunicazione DAC6**

---

***Le attività di restituzione occasionale e non programmata di finanziamenti tra società del gruppo devono essere oggetto di segnalazione DAC6?***

#### **R. S. B.**

I meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione sono quelli caratterizzati dai seguenti aspetti:

- a) la transnazionalità del meccanismo;
- b) la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (c.d. *hallmarks*);
- c) la presenza di una riduzione (potenziale) dell'imposta dovuta in un Paese dell'Unione Europea o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;
- d) la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più contribuenti in Italia.

La restituzione di un finanziamento, quindi, di per sé, non richiede specifiche comunicazioni, salvo non ricorrano le condizioni appena richiamate.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



# COMMUNITY

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **DAC6: i casi di esonero dalla comunicazione per i professionisti**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un [precedente intervento](#) abbiamo esaminato le **condizioni per essere considerati “intermediario”** tenuto alla comunicazione, ed abbiamo avuto modo di constatare che **i professionisti sono spesso inquadrabili come fornitori di servizi e talora anche come promotori**.

Si deve ad ogni buon conto segnalare che **vi sono delle specifiche ipotesi di esclusione dalla comunicazione** che sintetizziamo nella successiva tabella.

#### Le cause di esoneri per l'intermediario

Previsione	Rif. normativo
1 La comunicazione è stata effettuata da un <b>intermediario in un altro Paese</b> <a href="#">Articolo 4</a>	<b>D.Lgs. 100/2020</b>
2 Comunicazione delle informazioni da parte di <b>altro intermediario o concorrenza di obblighi tra intermediari</b>	<a href="#">Articolo 3, comma 3</a>
3 Tutela del “ <b>segreto professionale</b> ” per le seguenti casistiche:	<a href="#">Articolo 3, comma 4</a>
· <b>informazioni ricevute dal cliente</b> , o ottenute dal medesimo, nel corso dell'esame della sua <b>posizione giuridica</b> ;	
· informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, con riferimento ad <b>attività di difesa e/o rappresentanza in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria</b> ;	
· informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, sulla eventualità di <b>intentare o evitare un procedimento</b> innanzi ad una autorità giudiziaria	
4 Rischio di “ <b>autoincriminazione</b> ”	<a href="#">Articolo 3, comma 5</a>

L'**ipotesi numero 1** è una casistica che, oltre all'intermediario, riguarda anche il **contribuente**. Si deve precisare che, allo stato attuale, come ricordato dalla [circolare 2/E/2021](#), **non esiste alcun Paese estraneo alla UE**, nemmeno il Regno Unito, con cui è stato concordato uno

scambio di informazioni su questi temi.

Si deve inoltre prestare attenzione al fatto che **l'esonero non discende dalla mera constatazione dell'avvenuta comunicazione da parte dell'intermediario estero**, quanto dalla verifica che le informazioni comunicate siano **conformi a quanto richiesto dalla nostra normativa domestica**. È appena il caso di sottolineare, infatti, che i vari Paesi hanno **recepito in modo differenziato la direttiva**.

Analoghe considerazioni vanno fatte anche in relazione al **successivo punto 2**.

Il **punto 3** declina le casistiche in cui la comunicazione è evitata per **rispettare il segreto professionale**. In sostanza, a differenza di molti altri Paesi che danno molto peso al segreto professionale, **il legislatore italiano limita il caso ad ipotesi che richiamano la disciplina antiriciclaggio**.

A tutela dell'intermediario, peraltro, l'ultimo periodo del **comma 4**, dell'**articolo 3** del decreto legislativo, prevede una **clausola di salvaguardia da responsabilità** per eventuali violazioni del **segreto professionale** secondo la quale **le comunicazioni effettuate dagli intermediari**, se poste in essere per le finalità previste dalla norma e in buona fede, *“non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo”*.

Questo approccio **regalerà molte consulenze di un certo profilo agli studi professionali radicati all'estero**.

L'ultima casistica è quella della **responsabilità penale**. Per evitare l'**autoincriminazione**, l'intermediario sarà **esonerato dalla comunicazione**, ma dovrà comunque **avvisare gli altri intermediari e il contribuente**. La comunicazione operata da questi ultimi porterà all'incriminazione del professionista. Forse l'incriminazione su istanza di altri è più tutelante dell'autoincriminazione! Le mie oltremodo scarse competenze penali mi impediscono di esprimere un giudizio ma mi consentono di ipotizzare che il legislatore sia “incappato” in qualche **svista**.

È interessante inoltre segnalare **ulteriori ipotesi di esonero previste a livello interpretativo** dalla [circolare 2/E/2021](#), che per comodità riportiamo nella successiva tabella.

#### **Le casistiche di esonero introdotte dalla [circolare 2/E/2021](#)**

- 1 la mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo
- 2 la ricognizione del meccanismo in occasione della revisione contabile
- 3 l'invio delle dichiarazioni fiscali
- 4 l'assistenza durante le verifiche fiscali
- 5 l'assistenza nell'ambito di un contenzioso, purché effettuate in un momento temporale successivo a quello in cui lo schema è stato completamente attuato, anche se contestualmente il

meccanismo continua a produrre i relativi effetti fiscali  
6 i pareri in merito a specifici rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero  
7 le consulenze, nonché le istanze di interpello, aventi ad oggetto i profili di adempimento rispetto  
alla disciplina in commento  
8 la predisposizione delle analisi economiche o di *benchmark*, nonché della documentazione  
relativa ai prezzi di trasferimento (*Masterfile* e *Countryfile*)  
9 la predisposizione di un'istanza di procedura amichevole (MAP) o di rettifica unilaterale, volta a  
eliminare la doppia imposizione, nonché di un'istanza di accordo preventivo per le imprese con  
attività internazionale (unilaterale, bilaterale o multilaterale)

## PATRIMONIO E TRUST

### **Proroga moratoria mutui fino al 30 giugno 2021 alla luce dei recenti chiarimenti dell'E.B.A.**

di Giuseppe Rodighiero

Seminario di specializzazione

### **L'ATTIVITÀ DI RATING ADVISORY**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le prime misure adottate a marzo dello scorso anno a livello nazionale per mitigare il **rischio di liquidità** conseguente agli **interventi emergenziali per fronteggiare l'epidemia da Covid-19** vi sono state quelle previste dal **Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)**, le quali hanno consentito alle Pmi, ai lavoratori autonomi e ai professionisti, con esposizioni debitorie *"in bonis"* verso il sistema bancario e che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità, di poter **beneficiare della sospensione del pagamento dei rimborsi rateali** degli affidamenti in essere nonché della **sospensione della revoca delle aperture di credito in conto corrente e dello smobilizzo crediti**, come pure di poter usufruire della **proroga della scadenza dei prestiti non rateali**.

Dapprima con il **Decreto agosto** (cfr. [articolo 65 D.L. 104/2020](#)) e successivamente con la **Legge di Bilancio 2021** ([articolo 1, comma 248, L. 178/2020](#)), la moratoria *ex lege* ha subito **due proroghe** visto soprattutto l'aggravarsi delle circostanze eccezionali.

Per le stesse ragioni, a fronte della seconda ondata pandemica, l'E.B.A. (*European Banking Authority*) ha **riattivato la possibilità per le banche di non classificare automaticamente gli affidamenti "in bonis"** oggetto di moratoria *ex lege*, al verificarsi di determinati presupposti, come **crediti in "default"** (si legga, sul punto, il precedente contributo ["Default: le nuove regole applicate dalle banche dal 1° gennaio 2021"](#)) nonché come **misure di moratoria concesse ad imprese in difficoltà finanziaria**, quindi come esposizioni **"bonis con concessione"** (*rectius "forbearance measures"*), con conseguenti maggiori rettifiche su crediti nel conto economico delle banche affidanti, quindi con potenziali conseguenze negative sull'erogazione del credito da parte del sistema bancario stesso.

Ma è opportuno evidenziare che **l'impresa e il lavoratore autonomo devono tenere di buon conto l'impatto finanziario di una sospensione**, alla quale gioco forza consegue un **incremento dell'ammontare delle rate da pagare una volta terminato il periodo di moratoria**. Mentre la

possibilità di “anestetizzare” le revoche degli affidamenti può risultare **determinante** in questo periodo, soprattutto quando ad essere interessata è un’impresa seriamente danneggiata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che quindi ha bisogno di sostegno finanziario.

Un **sostegno finanziario** che, nello specifico, il **Decreto Cura Italia** all’[articolo 56, comma 2](#) traduce anzitutto in **limitazioni al diritto di revoca da parte della banca dei fidi di cassa a revoca e dei fidi per smobilizzo dei crediti a revoca**, originariamente fino al **30 settembre 2020**, poi fino al **31 gennaio 2021** secondo quanto disposto dall’[articolo 65, comma 1, D.L. 104/2020](#) (fino al 31 marzo 2021 per le imprese operanti nel settore turistico, ai sensi dell’[articolo 77 D.L. 104/2020](#)) ed infine fino al **30 giugno 2021** grazie all’[articolo 1, comma 248 della Legge di Bilancio 2021](#).

Altra misura di sostegno finanziario disciplinata dall’[articolo 56, comma 2, lettera b\)](#) del decreto in commento consiste nella **proroga della scadenza fino al 30 giugno 2021** (rispetto alla precedente scadenza del 31 gennaio e 31 marzo per le imprese turistiche, ai sensi del **Decreto “Agosto”**) dei **fidi di cassa a scadenza**, degli anticipi su effetti, dei finanziamenti all’import/export, dei finanziamenti *bullet* con scadenza prima della medesima data.

Altresì, con la **lettera c) del medesimo comma 2** si è introdotta la **possibilità per il debitore di chiedere all’ente affidante la sospensione del pagamento in linea capitale e interessi** (oppure, su richiesta del debitore, soltanto per la quota capitale) delle **rate dei finanziamenti** (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei **canoni di leasing** fino al **30 giugno 2021** (scadenza anch’essa conseguente alla proroga operata dalla Legge di Bilancio 2021).

Dette proroghe, tanto quella prevista dal **Decreto Agosto**, quanto quella contenuta nella **Legge di Bilancio** menzionata, operano **“automaticamente senza alcuna formalità, salvo l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria”** che **doveva essere comunicata all’ente affidante entro lo scorso 31 gennaio 2021**, in luogo del precedente 30 settembre 2020 previsto dall’[articolo 65, comma 2, D.L. 104/2020](#). Per le sole **imprese operanti nel settore turistico**, invece, vi è ancora tempo, in quanto per esse il termine previsto è quello del **31 marzo 2021** (cfr. [articolo 1, comma 249, L. 178/2020](#)).

Infine, risulta opportuno ricordare che **con le predette sospensioni la misura degli interessi applicati non può essere incrementata dalla banca**, in ragione del fatto che la moratoria in commento deve essere concessa **“secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”** (cfr. [articolo 56, comma 2, lettera c\), D.L. 18/2020](#)).

Chiaramente, le parti sono costituite dalla banca affidante e dalle microimprese e piccole e medie imprese così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE**, che abbiano **autocertificato** dinnanzi all’ente affidante la propria **temporanea carenza di liquidità** conseguente alla diffusione dell’epidemia da “Covid-19” e che, alla data del 17 marzo 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia”), non siano classificate da parte della banca affidante tra i crediti deteriorati (cfr. [articolo 56, comma 4, D.L. 18/2020](#)).

Tra i beneficiari delle misure *ex articolo 56 D.L. 18/2020* vi rientrano anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, così come chiarito anche dal Mef nel proprio [sito internet ufficiale](#).

### Gli orientamenti dell'E.B.A.

Ai fini segnaletici, **la banca affidante deve tenere in considerazione che l'E.B.A.**, nell'aggiornare lo scorso 2 dicembre le *“Linee guida sulle moratorie legislative e non legislative sui rimborsi dei prestiti applicate alla luce della crisi da Covid-19”* (EBA/GL/2020/02) che sono state pubblicate il **2 aprile 2020** e sono state oggetto di un **primo aggiornamento in data 25 giugno 2020**, ha **esteso al 31 marzo 2021** dette linee guida la cui applicazione scadeva il **30 settembre**, consentendo di conseguenza alle banche affidanti di continuare a **non considerare le sospensioni dei pagamenti ex articolo 65 del Decreto Cura Italia come moratorie individuali alle quali applicare le nuove regole sul “Default” in vigore dal 1° gennaio 2021**, nonché permettendo di non classificare le stesse come *“forbearance measures”*, secondo la definizione fornita dall'E.B.A. (Cfr. *European Banking Authority, “EBA Final draft Implementing Technical Standards”*, 27 luglio 2014).

Nello specifico, nel primo caso si fa riferimento al fatto che con dette Linee guida si è permesso alle banche di **concedere sospensioni dei pagamenti ai clienti** evitando eventuali casi di classificazione automatica come crediti in *“default”*.

Nel secondo caso, d'altra parte, si intende che le misure di moratoria *ex lege* concesse a imprese *“in bonis”* in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria in corso **non devono essere classificate dalle banche tra le esposizioni “con concessione”, rectius “Performing forborne”** (attributo non segnalato in Centrale dei Rischi ma utile ai fini del monitoraggio da parte della banca). **Diversamente**, il debitore **solo dopo 24 mesi dalla concessione in questione**, in assenza di morosità e senza ulteriori misure di concessione accordate, potrebbe **uscire dal periodo di monitoraggio della banca di 24 mesi**, durante il quale egli deve essere regolare nei pagamenti per poter **non rientrare più tra le esposizioni con l'attributo “Forborne”** nel *banking book*, dunque tra quelle esposizioni rispetto alle quali la banca, in ragione di quanto prevede il principio contabile Ifrs 9 per i crediti classificati nel c.d. *“stage 2”*, deve effettuare un maggiore accantonamento a copertura delle perdite attese.

Però, tra le condizioni per non esserci l'attributo *“Forborne”* e per poter beneficiare della flessibilità nell'applicazione delle regole in materia di *“default”* da parte delle banche, oltre al fatto che la moratoria deve essere **concessa entro il 31 marzo 2021**, essa **non deve superare i 9 mesi di concessione** (cfr. capitolo 4, paragrafo 10-bis, *“Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan payments applied in the light of the covid-19 crisis”*) e la banca affidante deve poter **dimostrare di avere un solido processo** per effettuare una *“valutazione della potenziale improbabilità di pagamento del debitore soggetto a una moratoria legislativa o non legislativa”* (cfr. ABI, Circolare del 4 dicembre 2020 prot. UCR/002533).

Il limite dei 9 mesi, però, si applica solo alle **moratorie concesse dopo il 30 settembre 2020**.

Quindi, come indicato in un esempio riportato nelle Linee guida citate, se una moratoria è stata concessa il **1° maggio 2020** (quindi prima del 30 settembre 2020) **fino al 31 maggio 2021** (13 mesi), il trattamento di favore dell'E.B.A. si applica a tutto il periodo.

A tal proposito, l'E.B.A., nell'aggiornare il **29 gennaio 2021** il proprio **rapporto sull'implementazione del quadro regolamentare in tempo di Covid-19** (*E.B.A. Report on the implementation of selected covid-19 policies*, EBA/REP/2021/02), ha ulteriormente chiarito nella nuova F.A.Q. numero 27 che, qualora ci fosse stata una **sospensione dei pagamenti accordata prima del 30 settembre 2020** per un periodo inferiore a 9 mesi, per esempio tra il 1° maggio ed il 31 ottobre (6 mesi), **il trattamento di favore previsto dall'E.B.A. può essere richiesto in occasione di un'ulteriore moratoria ma solo per ulteriori 3 mesi**. In tal caso, quindi, se viene accordata dalla banca una **seconda moratoria sul predetto affidamento dal 1° gennaio al 30 giugno 2021**, “*qualsiasi sospensione dei pagamenti prevista dal 1° aprile 2021 in poi è trattata come una misura di moratoria individuale* (e si applicano pertanto le regole generali in materia di definizione di default, forbearance e ristrutturazione onerosa)” (cfr. ABI, Circolare del 1° febbraio 2021 prot. UCR/USD/00158).

Infine, sempre in tema di 9 mesi, lo stesso rapporto dell'E.B.A., in risposta alla F.A.Q. numero 28, chiarisce che **il conteggio degli stessi deve tenere conto dei giorni di arretrato di pagamento**. L'esempio che la F.A.Q. in questione riporta vede una **moratoria di un affidamento**, con un arretrato di 30 giorni, concessa dal 1° gennaio e per 9 mesi. La conformità ai requisiti richiesti dall'E.B.A. in tal caso prevede che il pagamento non sia posticipato oltre il 31 agosto 2021.

## AGEVOLAZIONI

### **Per quali reti vale Transizione 4.0?**

di Luigi Scappini, Maria Cavaliere

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **settore primario** soffre, in misura superiore rispetto all'economia italiana nel suo complesso, di una **dimensione aziendale ridotta** rispetto al contesto sia comunitario sia mondiale, ragion per cui il Legislatore negli ultimi anni ha cercato di incentivare **forme di aggregazione** snelle e “libere”, le c.d. **reti**.

Tali forme contrattuali ai primordi prevedevano una unica forma fluida; tuttavia, le successive esigenze di mercato, hanno portato al riconoscimento della c.d. **rete soggetto** che, a differenza della c.d. rete contratto, **assume** una propria **posizione** sia **giuridica** sia **fiscale**.

In **agricoltura**, in ragione delle peculiarità stesse del settore, ha trovato utilizzo la prima **fattispecie**, caratterizzata dal mantenimento di un'**autonomia propria dei singoli retisti** (le aziende) partecipanti.

A tali forme di aggregazione, il Legislatore ha riservato nel tempo **svariate agevolazioni**, da ultimo il credito di imposta per la realizzazione e lo sviluppo dell'e-commerce nel comparto primario.

Sempre con la **Legge di bilancio 2021** è stato rilanciato il **credito** per l'**innovazione tecnologica nell'impresa**, dal 2020 esteso anche al settore primario; e infatti è con la L. 160/2019 che questa forma incentivante è stata estesa anche al comparto primario attraverso la “**trasformazione**” dei previgenti **super e iper ammortamento**, in un **credito di imposta**, fruibile, a questo punto, anche da chi dichiara un **reddito forfettizzato** (il reddito fondiario) e non analitico quale contrapposizione ricavi e costi.

In tale contesto bisogna domandarsi, nel momento in cui la norma testualmente afferma che “*A tutte le imprese residenti ... indipendentemente ... dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa ...*”, se **vi rientrino o meno le c.d reti leggere**, le reti contratto **che** nella realtà **non sono produttive di un reddito di impresa proprio**.

La soluzione non è di poco conto in quanto, come detto, in agricoltura, nonostante le reticenze del settore, quelle che si sono sviluppate sono le **reti contratto**, che meglio si sposano con le esigenze e caratteristiche aziendali del settore.

Ai fini di una corretta **soluzione**, che si ritiene essere positiva, torna utile una prassi dell'Agenzia delle entrate che, seppur emanata in relazione al "vecchio" **credito R&S** come previsto dalla Legge di Bilancio 2015, esprime principi a nostro avviso estendibili anche al **credito Transizione 4.0**.

In particolare, la [circolare 5/E/2016](#) chiarisce che "Con riferimento invece alla categoria della **"rete-contratto"**, si ricorda che, come precisato con la **circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011**, l'adesione al **contratto di rete** non comporta l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Ai **fini fiscali**, come chiarito dalla **circolare n. 20/E del 18 giugno 2013**, l'imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce **nell'obbligo di fatturare** da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall'organo comune. Per gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall'"impresa capofila" – che operano senza rappresentanza – è, invece, necessario che la singola impresa o l'eventuale "capofila" ribalti i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Di conseguenza, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono **deducibili o imponibili per i singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi**. Parimenti, in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o "ribaltati" alle singole imprese, queste ultime hanno diritto al **credito di imposta in commento**".

Più in dettaglio, l'**Agenzia delle entrate** specificando che il credito d'imposta ricerca e sviluppo trova applicazione anche per le reti di imprese nelle sue diverse forme, **affronta** la fattispecie della **"rete contratto"** privo di autonoma soggettività giuridica, **chiarendo** che a **beneficiare** dell'agevolazione sono le **singole imprese** aderenti alla rete, con la conseguenza che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete **producono effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete**.

Ne consegue che **le singole imprese** hanno **diritto** al **credito di imposta** in relazione ai costi eleggibili a loro fatturati o "ribaltati" dall'impresa "capofila".

Di converso, nel caso in cui l'investimento sia effettuato da una **"rete-soggetto"**, vale a dire un autonomo soggetto passivo di imposta distinto dalle singole imprese retiste e che si assume in proprio il rischio degli investimenti, **destinatario dell'agevolazione è la rete stessa**.

La **rete soggetto**, dunque, **determina in modo autonomo il credito di imposta** spettante con riferimento ai costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete **valutando autonomamente in capo a sé stessa la sussistenza di**

**tutte le condizioni** poste dalla disciplina agevolativa.

Se questo è il principio, si può concludere, per analogia, che i **retisti** appartenenti ad una **rete contratto** possono **usufruire** del **credito d'imposta** per **beni strumentali 4.0**, a **condizione** che la possibilità di **operare in comune acquisti** nell'interesse dei retisti sia previsto nel **programma di rete** e che la **capofila ribaldi** sugli altri retisti i **costi sostenuti** per l'investimento.

In questo modo si rispetta appieno la *ratio* delle **reti di imprese**, nate per far sembrare grandi soggetti che presi singolarmente non lo sono e, soprattutto, per permettere in questo modo ai singoli retisti di poter accedere a **investimenti altrimenti “sovradimensionati”**.

## PENALE TRIBUTARIO

### **Dichiarazione fraudolenta della Snc: sequestrabili i beni dei soci**

di Lucia Recchioni

DIGITAL Master di specializzazione  
**ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE,  
ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE**  
[Scopri di più >](#)

Sebbene i **soci** si limitino a **recepire il reddito dichiarato dalla società di persone** si ritiene comunque integrato il **dolo specifico del fine di evadere le imposte** di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante **uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Può essere quindi disposto il **sequestro delle somme in capo ai soci**.

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 6163**, depositata ieri, **17 febbraio 2021**.

Il caso riguarda **due soci**, al 50%, di una **S.n.c. alla quale era stato contestato l'utilizzo di fatture per le operazioni inesistenti** nelle dichiarazioni relative agli anni dal 2015 al 2018. I soci, dunque, risultavano **destinatari di un decreto di sequestro**.

I due soci proponevano **ricorso**, evidenziando che gli **elementi passivi fittizi** erano accolti esclusivamente nella **dichiarazione della società**, essendosi i soci limitati a **recepire i valori**; d'altra parte, il **dolo specifico di evadere le imposte richiesto dall'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#)** deve intendersi riferito alla **dichiarazione societaria**, ma la società **non è soggetto passivo Irpef**, ragion per cui verrebbe contestato, in questo modo, un **tributo non dovuto dal soggetto giuridico cui le dichiarazioni si riferiscono**.

Sostiene, quindi, la **difesa** dei due soci, che la fattispecie potrebbe assumere rilievo nell'ambito del diverso **reato di infedele dichiarazione**: reato che, però **presenta soglie di punibilità non superate nel caso di specie**.

La **Corte di Cassazione**, nell'analizzare la questione, ha richiamato innanzitutto l'[articolo 1, comma 1, D.Lgs. 74/2000](#), il quale, nell'elencare le definizioni dei **termini** e dei **sintagmi** impiegati dalla disciplina in materia di **reati tributari**, prevede quanto segue:

**“c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge”**

**“f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ...”.**

Ai ciò la Corte di Cassazione aggiunge anche il richiamo all'[articolo 40, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), in forza del quale **“Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati”**.

Alla luce delle richiamate **norme**, dunque, può facilmente desumersi che, **sebbene le società in nome collettivo siano tenute a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi**, il risultato di esercizio deve essere **imputato direttamente ai singoli soci**, ciascuno per la sua quota di partecipazione.

Pertanto si configura il **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti** anche nell'ambito dell'evasione Irpef da parte delle **società di persone**, posto che **la dichiarazione deve essere presentata dalla società, anche se assoggettati al pagamento restano i soci**.

Possono essere quindi **legittimamente sequestrate le somme di valore dei soci equivalenti al profitto ricavato**. La Corte di Cassazione precisa dunque che **“al fine di sostenere la illegittimità del sequestro nella parte relativa alla minore Irpef da pagare, dovrebbe dimostrarsi, a fronte della presunzione tributaria secondo cui i redditi della società si riversano automaticamente sui singoli soci, che questi ultimi non abbiano, quanto al proprio reddito, detratto costi fittizi discendenti dalla inesistenza delle operazioni”**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***SEO per lo Studio Professionale: ottimizzazione Off-Page***

di Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Il termine ottimizzazione Off-Page, o Off-Site, indica una serie di attività di ottimizzazione di un sito, che vengono svolte ‘fuori’ dal proprio sito web. Molto spesso si confonde l’ottimizzazione Off-Page con il Link Building, che è sicuramente l’attività di ottimizzazione principale, tra le attività Off-Page, ma non l’unica, come vedremo nel prosieguo di questo articolo.

#### **Link Building**

La traduzione letterale del termine Link Building è ‘Costruire Collegamenti’. I collegamenti di cui parliamo sono chiamati, in gergo tecnico, *backlinks*, ovvero collegamenti (link) che da un sito terzo portano al nostro sito.

I backlinks rappresentano il principale fattore di ranking, ovvero, sono presi in considerazione dai motori di ricerca per definire il posizionamento di una pagina nella SERP (*Search Engine Results Page* – Pagina dei Risultati dei Motori di Ricerca), in quanto tali collegamenti attestano la qualità dei contenuti della pagina alla quale ci si collega.

Tali collegamenti possono essere di 2 tipologie, ‘*follow*’ e ‘*no-follow*’. I link ‘*follow*’ costituiscono fattore di ranking diretto, ovvero incidono direttamente sul posizionamento in SERP (ciò che viene preso in considerazione è il numero e la qualità dei link *follow*); i ‘*no-follow*’ invece contribuiscono positivamente al posizionamento di una pagina web (per una serie di ragioni che analizzeremo approfonditamente in un prossimo articolo) ma non incidono direttamente sul posizionamento della stessa.

L’argomento è molto vasto e merita di essere approfondito in un altro articolo; in questa pagina ci limiteremo a dare una panoramica generale sull’argomento.

Ora che abbiamo chiaro cosa significa ‘collegamenti’, vediamo come costruirli. Costruire e incentivare link esterni che puntano verso il nostro sito web, è la più importante tra le attività di SEO Off-site. Di seguito elenchiamo alcune delle attività che potrebbero essere espletate dal professionista al fine di ottenere nuovi *backlinks* per il sito del suo studio professionale.

1. Creare dei contenuti di qualità: il motto è sempre lo stesso, ‘*content is king*’. Realizzare e pubblicare online dei contenuti utili, originali e accessibili è il primo e principale modo per attirare dei *backlinks* spontanei e di qualità (oltre ad attirare visitatori ovviamente), ed è per questo che i blog interni ai siti aziendali hanno un’importanza fondamentale per il loro posizionamento.
2. Rispondere alle domande degli utenti: la rete è ricca di portali in cui gli utenti possono porre dei quesiti ai quali degli esperti daranno poi una risposta. Ogni professionista è esperto in un determinato settore, e quindi potrà navigare su siti come *Quora* e *Yahoo Answer*, fornire delle risposte esaustive a domande correlate al suo settore ed indicare delle pagine del proprio sito web, per dare ai lettori la possibilità di approfondire l’argomento sul proprio sito.
3. Fare guest blogging: scrivere articoli per altri blog attinenti il proprio settore di attività. In qualità di esperto potrai scrivere articoli per blog terzi, inerenti il tuo settore, utili per gli utenti di quel portale, ed inserendo un link al tuo sito web alla fine del post e all’interno del testo per approfondimenti

Continua su <https://digitalstudiopro.it/seo-per-lo-studio-professionale-ottimizzazione-off-page/>